



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2004/00497
Del :	11/06/2004
Esecutiva da:	11/06/2004
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Pubblici Esercizi e Strutture Ricettive Direzione Sviluppo Economico Servizio Polizia Amministrativa

### OGGETTO:

**Determinazione del limite numerico degli apparecchi automatici semiautomatici e meccanici da intrattenimento**

### IL SINDACO

**VISTI** gli artt 86 ,88 e 110 del T. U .L.P .S. approvato: con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e loro successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616

**VISTO** l' art. 14 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione G.M. n° 1045/1979 del 23.03.1985 con la quale si fissava il limite massimo di 5 apparecchi elettronici o meccanici da intrattenimento da collocarsi in locali dove fosse

presente un ' attività di somministrazione di alimenti e bevande senza che si verificchino le condizioni per considerare a tutti gli effetti tali locali come " sala giochi " ;

**VISTO** l'art.38 comma 1 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 come novellato dall'art.22 della legge 27/12/2002 n.289;

**VISTO** l'Atto di Indirizzo assunto dalla Giunta Municipale nella seduta del 01/06/2004 con il quale si conferma il numero massimo di apparecchi da gioco collocabili in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**ASSUNTE** ai fini della presente Ordinanza le seguenti definizioni:

- GIOCHI CONTINGENTATI DI CLASSE "A": sono i giochi che le vigenti disposizioni normative nazionali assoggettano a limite numerico ossia quelli previsti all'art. 110 comma 6) del TULPS; .
- GIOCHI CONTINGENTATI DI CLASSE "B" sono i giochi soggetti a limite numerico in base alla presente ordinanza ed alle dtre disposizioni normative comunali (art. 110 comma 7 lettere a) e c) es. flipper, videogiochi e giochi diversi da quelli dell'art. 110 comma 6;

- GIOCHI NON CONTINGENTATI DI CLASSE "C": sono i giochi soggetti a limite numerico unicamente in base ad atti dell' Amministrazione comunale ( calcio balilla, biliardo, ping - pong , freccette e giochi similari);
  - SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall 'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc., che negli esercizi già disciplinati dalla Legge 287/91 si identifica con la superficie di somministrazione autorizzata ed indicata nell'atto autorizzatorio ;
  - GIOCHI CONTIGUI (art. 3 comma 4 del DM 27/10/2003): devono intendersi non contigui i giochi collocati su pareti contrapposte ovvero sulla stessa parete o su pareti adiacenti se distanti almeno 2 metri;
  - OFFERTA COMPLESSIVA DIFFERENZIATA (o non esclusiva) DI GIOCO: l'installazione contestuale di tipologie: di gioco di classe A e di giochi di classe B e C ;
- RICHIAMATI** il Decreto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 recante la disciplina del numero massimo di apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 1 IO comma 6 e 7lett.b) e il Decreto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze recante la definizione delle Regole Tecniche di cui all 'art.22 comma della Legge 27 dicembre 2002 n.289;
- VISTO** l'art.50 del T.V. n.267/2000 e lo Statuto del Comune

## **ORDINA**

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti il limite numerico dei giochi da intrattenimento installabili negli esercizi di cui all'art.1 del D.M.27.10.2003 ( bar e circoli con servizio di bar per i soci; ristoranti e circoli con servizio di ristorante per i soci; alberghi; agenzie di scommesse; agenzie di scommesse su incarico dei concessionari; sale giochi ) e negli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla Legge 25.08.1991 , n° 287

### **Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. A norma dell'art. 86 e 110 del TULPS la presente ordinanza disciplina il limite massimo dei giochi installabili negli esercizi pubblici e nelle altre attività ,salva la disciplina contenuta nella normativa nazionale ed in particolare nel Decreto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza, le forme di gioco:

- a) esercitate in forma non imprenditoriale da parte di circoli privati non autorizzati alla somministrazione;
- b) esercitate in forma non imprenditoriale da circoli privati autorizzati alla somministrazione in locali non di somministrazione;

3. Nelle attività di cui al comma precedente è vietata in ogni caso l'installazione dei giochi contingentati di classe A. Le forme di gioco consentite non sono soggette a comunicazione al Comune ma solamente al possesso della tabella dei giochi proibiti ( per i Circoli autorizzati alla somministrazione che li detengano al di fuori dei locali medesimi) , salvo gli obblighi di carattere fiscale ed in particolare quelli connessi al nulla-o sta ministeriale.

4. Negli esercizi di somministrazione disciplinati dalla legge 287/91 e non elencati nell'art.1 – comma 2- del D.M. 27/10/2003 non possono essere installati i giochi di classe "A", ma esclusivamente i giochi di classe "B" e "C" nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza ( artt.2 e 4 )

### **Art. 2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'installazione di giochi ai sensi della vigente normativa è soggetta a denuncia di inizio attività ad efficacia immediata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

2. La dichiarazione, a firma dell'esercente, compilata su apposita modulistica e da presentarsi al competente Ufficio Comunale, deve, fra l'altro, contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell' impresa;

- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.10, 11 e 92 TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- d) dati descrittivi del locale (con particolare riferimento alla superficie di somministrazione od accessibile all'utenza ) e dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
- f) elenco dei giochi e dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti tecnici di legge ed alle norme contenute nel D.M. 27.10.2003 ;
- g) dichiarazione di aver ottenuto per ciascun apparecchio il nulla-osta del Ministero delle Economia e delle Finanze e di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
- h) sottoscrizione ai sensi di legge.

3.L'installazione dei giochi soggetti a denuncia d'inizio attività obbliga l'esercente ad esporre la Tabella dei Giochi proibiti redatta dal Questore e rilasciata dal Comune.

4. L'Ufficio competente procede alla verifica anche a campione delle dichiarazioni presentate trasmettendo copia della documentazione al Comando di Polizia Municipale .

### **Art.3 CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e controllo degli organi preposti.
2. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti disposizioni:
  - a) il superamento dei limiti numerici disposti nella presente ordinanza;
  - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici di cui alla presente ordinanza, di sale attrezzate funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e/o videogiochi.

### **Art. 4 LIMITI NUMERICI**

1. I limiti numerici per i giochi di classe A e di classe B e C installabili negli esercizi, nelle tipologie ed attività sopra elencate sono quelli individuati nella tabella allegata alla presente Ordinanza ( Allegato A) che ne costituisce parte integrale e sostanziale.
2. In nessun esercizio possono essere installati esclusivamente giochi di classe A.  
Per ciascun esercizio , nei limiti della superficie utile, l'offerta complessiva di gioco può essere composta da:
  - soli giochi di classe B e/o C fino al limite numerico massimo stabilito in colonna 3;
  - giochi di classe A più giochi di classe B e/o C nei limiti numerici massimi riportati in colonna 1, fermo restando il totale del numero massimo di giochi stabilito nella colonna 3.Per le sale giochi il numero massimo complessivo deriva dall'applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. sopracitato.  
I giochi a carte e da tavolo non soggetti a limite numerico sono comunque soggetti a denuncia di inizio di attività .

### **Art. 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per quanto attiene ai giochi di classe A si applica il regime transitorio previsto dalla vigente normativa nazionale, fatto salvo il limite numerico complessivo previsto dalla presente Ordinanza ;
2. Per quanto attiene ai giochi di classe B e C i limiti massimi previsti dalla presente ordinanza si applicano alle nuove attività e all'installazione di nuovi apparecchi in attività esistenti.

### **Art. 6 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data del 1 luglio 2004.

**Firenze, li 11/06/2004**

**Assessore  
Francesco Colonna**